



Giunta Regionale della Campania
Ufficio di Staff Supporto al RPCT

Prot. n. 501617 del 11/10/2021

Ai Responsabili apicali delle strutture:

- Ufficio di Gabinetto
- Ufficio legislativo
- Segreteria di Giunta
- Uffici speciali
- Autorità di audit
- NVVIP
- Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB
- Direzioni generali
- Staff Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo
- Staff Ufficio Datore di lavoro
- Staff Struttura tecnica supporto all'OIV

E p.c. all'Organismo indipendente di valutazione

Circolare n. 1/2021.

Oggetto: **Delibera ANAC n. 468 del 16.06.2021 "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)".**



Giunta Regionale della Campania
Ufficio di Staff Supporto al RPCT

Con la delibera n. 468 del 16.06.2021 l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) fornisce nuove indicazioni in merito all'ambito oggettivo di applicazione degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, ribadendo altresì i punti chiave della norma ed alcune sue precedenti interpretazioni rese a mezzo di atti deliberativi e nelle FAQ. La materia trattata, dunque, riguarda la disciplina della trasparenza agli atti di concessione di benefici economici comunque denominati (art. 26 e 27 del d.lgs 33/2013), che sostituiscono gli orientamenti precedentemente espressi nella delibera n. 59/2013.

Nel riportare, a seguire, i principali aspetti di novità, si rinvia in ogni caso alla lettura integrale della delibera che contiene, tra l'altro, numerosi casi esemplificativi (https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-468-del-16-giugno-2021?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Fq%3Ddelibera%2520468%26sort%3DpublishDate_sortable-).

1. Pubblicazione dei criteri e delle modalità di erogazione (art. 26, co. 1).

Il comma 1 dispone la pubblicazione degli atti con cui sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Rileva, ai fini interpretativi, l'art. 12 della l. n. 241/1990, ai sensi della quale il “vantaggio economico” consiste in una attribuzione che migliora la situazione economica del destinatario senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

La delibera Anac in esame propone al riguardo una casistica.

In base ai nuovi orientamenti forniti, vanno ora pubblicati ai sensi del comma 1 dell'art. 26, i criteri di distribuzione, non più – come in passato – solo degli aiuti e sovvenzioni consistenti in erogazioni di denaro, ma anche di qualsiasi tipologia di vantaggio economico derivante da prestazioni rese da enti pubblici, ivi inclusi quelli di natura socio-assistenziale, che siano diverse e distinte dalle prestazioni del SSN (le quali, in quanto Livelli Essenziali di Assistenza – LEA – sono servizi erogati alla collettività in forma diretta e indiretta, connessi alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, tutelato dall'art. 32 Cost.). Le prestazioni di natura assistenziale, infatti, pur non avendo un valore chiaramente quantificabile in termini di controvalore monetario, consentono, comunque, un risparmio economico a favore del beneficiario.

Tale pubblicazione va attuata con riferimento sia agli atti normativi, leggi e regolamenti, che enucleano i criteri e le modalità di assegnazione dei benefici, che agli atti di carattere amministrativo generale redatti in attuazione delle previsioni regolamentari o di legge.



Giunta Regionale della Campania
Ufficio di Staff Supporto al RPCT

2. Pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (art. 26, co. 2).

Ad avviso dell'Autorità, con la norma in questione, il legislatore ha inteso fare riferimento ad un ambito più ristretto di atti di concessione di vantaggi economici rispetto a quelli previsti nel comma 1.

Tale disposizione va letta in stretto collegamento sia con l'art. 27 – che elenca gli elementi informativi essenziali che gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati devono possedere – sia con la precisa quantificazione economica che il legislatore fissa (superiore ad euro mille) nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario all'art. 26, comma 2. A titolo esemplificativo, devono ricomprendersi i sussidi (contributi economici di natura assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti ad incentivare una attività considerata di pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).

Non si devono invece pubblicare, ai sensi di tale norma, gli atti di concessione riferiti a tutti i servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro o di finanziamento non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari, dovendo altresì sussistere la possibilità di verificare che abbiano un importo superiore a mille euro in un anno nei confronti dello stesso beneficiario.

L'Autorità ricorda che la pubblicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 2, costituisce condizione di efficacia dei provvedimenti e, pertanto, essa deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

3. Tutela della riservatezza.

Nell'ottica di bilanciamento tra esigenze di pubblicità/trasparenza e riservatezza dei dati personali, quali diritti fondamentali e complementari, il comma 4 dell'art. 26 esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione dei vantaggi economici di qualunque genere, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero al "disagio economico-sociale" degli interessati. In questi casi il legislatore ha effettuato a monte una valutazione circa la prevalenza del diritto alla riservatezza rispetto all'interesse, pur ugualmente importante, alla trasparenza. Spetta quindi alle amministrazioni (e, dunque, alle singole strutture dirigenziali competenti *ratione materiae*) valutare se la tipologia di erogazioni da pubblicare si caratterizzi o meno per essere un aiuto finanziario di



Giunta Regionale della Campania
Ufficio di Staff Supporto al RPCT

sostegno a quelle categorie di soggetti che si trovano nelle condizioni per le quali il predetto comma 4 impone particolare tutela della riservatezza. In questi casi, le strutture dirigenziali sono tenute ad anonimizzare i dati identificativi dei beneficiari ove rivelatori di una condizione di disagio economico-sociale.

La delibera Anac in esame propone al riguardo una casistica.

Rimane ferma anche la possibilità di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri individuati dall'amministrazione che assicurino la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi.

4. Modalità di pubblicazione.

Con riferimento alle modalità di pubblicazione, infine, l'Anac evidenzia che:

- qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni. L'atto di modifica o revoca andrà comunque collocato nella sezione Amministrazione trasparente (AT), sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", fermo restando che, ove già pubblicato in altra parte del sito, la pubblicazione potrà essere assicurata mediante collegamento ipertestuale;

- qualora il procedimento di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili finanziari e vantaggi economici coinvolga più amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione è in capo al soggetto che decide sull'attribuzione del contributo e adotta il provvedimento concessorio;

- nell'ipotesi in cui i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, agli obblighi di pubblicazione imposti dagli artt. 26 e 27 si aggiunge anche quello di pubblicare i dati consolidati del gruppo;

- non rientrano invece tra i provvedimenti oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 (e, dunque, non dovendo essere pubblicati nella corrispondente sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici della sezione AT, non dovrà essere compilata la apposita "scheda pubblicità" dell'applicativo E-Grammata) gli atti contabili di impegno e di liquidazione con cui le sovvenzioni, i contributi, i sussidi e gli ausili vengono concessi. Tali atti dovranno, peraltro, essere pubblicati su Casa di Vetro.

5. Responsabilità.

Per quanto attiene ai profili di responsabilità, si ricorda che la disciplina prevista si applica a tutti gli uffici che, *ratione materiae*, concedono sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuiscono



Giunta Regionale della Campania
Ufficio di Staff Supporto al RPCT

vantaggi economici, e che è responsabilità del dirigente del singolo ufficio competente provvedere alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e degli atti richiesti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 (come specificato nell'Allegato 4 al PTPCT 2021-2023).

La delibera in esame sottolinea che alla mancata pubblicazione di quanto prevede l'art. 26 si applica la norma generale in tema di responsabilità per violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 46, co. 1, del d.lgs. 33/2013.

Ai sensi di tale norma, dunque, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis (*id est* decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato), ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che esso è dipeso da causa a lui non imputabile.

6. Termini di adeguamento.

La delibera precisa, infine, che l'adeguamento alla nuova disciplina debba avvenire assicurando:

a) gradualmente, entro il 31.12.2021, la pubblicazione completa dei dati di cui agli artt. 26 e 27, secondo il nuovo orientamento, per tutte le erogazioni concesse dopo l'entrata in vigore della delibera;

b) a regime, dal 1° gennaio 2022, la pubblicazione ordinaria e tempestiva di tutte le erogazioni concesse a decorrere da quella data.

Per quanto sopra, le SS.LL. sono invitate a comunicare allo scrivente Ufficio:

a) l'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezione di secondo livello "Criteri e modalità" di tutti gli atti (normativi o amministrativi a contenuto generale) contenenti i criteri di distribuzione dei vantaggi economici di competenza delle singole SPL (come, peraltro, richiesto anche dall'OIV nella "Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2020 - Delibera n. 213/2020 dell'ANAC"), anche mediante collegamento ipertestuale ad altra pagina del sito o altro sito web;

b) l'avvenuta pubblicazione, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezione di secondo livello "Atti di concessione", dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici come interpretati da Anac con la delibera n. 468/2021 ed adottati a far data dal 23.06.2021, che non fossero già presenti in Amministrazione trasparente;

c) l'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello



Giunta Regionale della Campania
Ufficio di Staff Supporto al RPCT

"Attività e procedimenti", delle correlate schede procedurali ai sensi dell'art. 35 del più volte citato d.lgs. n. 33/2013 (schede dei procedimenti con cui si attribuiscono vantaggi economici), facendo particolare attenzione ad indicare il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento;

Va comunque inviato un riscontro negativo nel caso in cui non vi siano competenze, procedimenti o attività riguardanti l'attribuzione di vantaggi economici.

Nel ricordare che la presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri Contenuti, si invitano le SSLL in indirizzo ad assicurare la massima diffusione e l'applicazione della descritta disciplina per gli uffici di propria competenza e, in considerazione dei predetti termini fissati da Anac, a fornire le comunicazioni richieste a conclusione dei rispettivi aggiornamenti – da apportarsi, si ripete, entro il 31.12.2021 – e comunque, al più tardi, entro il 07.01.2022.

Si ringrazia per la usuale collaborazione.

Il Funzionario P.O.
Claudia Pasquinelli
(firma autografa omessa art. 3 dlgs 39/1993)

Il RPCT
Dott. Mario D'Adamo

Documento accessibile conforme all'originale, firmato e protocollato, conservato agli atti dell'ufficio